Comune di Casali del Manco



Provincia di Cosenza

Via A. Proviero, 9 - Loc. Casole Bruzio 87050 Casali del Manco Tel 0984 432000 Fax 0984 432033 - comune.casalidelmanco@asmepec.it

ORDINANZA SINDACALE prot. n. 392 del 07.01.2022

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 D.LGS. 267/2000 – Sospensione del servizio di mensa scolastica negli istituti scolastici del territorio comunale dal 10 al 31 gennaio 2022.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia daCOVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente,in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
- che Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, prorogato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29luglio 2020, fino al 15 ottobre 2020;
- che con successivi D.P.C.M sono state disposte misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale;

Viste le Ordinanze del Ministero della Salute e del Presidente della regione Calabria in tema di contrasto al diffondersi del virus Covid-19;

Visto, in particolare, il Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, recante "Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale n. 305

Visto l'art. 50, comma 5, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Visto l'art. 54, comma 2, del d.lgs. 18/08/2000, n. 267, che così recita "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini; per l'esecuzione dei relativi ordini può richiedere al prefetto, ove occorra, l'assistenza della forza pubblica";

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, con carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e comunale, con specifico riguardo alla fascia più giovane della popolazione, in età scolare;

Dato atto che, in vista della ripresa delle attività scolastiche in presenza a partire dal 10 gennaio 2022, sussistono livelli di contagio che impongono il rigoroso rispetto di misure volte a contenere la diffusione del virus, in coerenza con l'obbligo - Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 - di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso e di mantenere costantemente distanze di sicurezza interpersonale;

Valutato che le descritta situazione di criticità, nella fase attuale, può alimentare il rischio della diffusione del contagio all'interno della popolazione scolastica nel corso della somministrazione del servizio di mensa scolastica, durante il quale può venir meno il ossono verificarsi non è possibile assicurare le indicazione di cui al Decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 in ordine all'utilizzo obbligatorio delle mascherine di protezione;

Ritenuto pertanto che sussistono i presupposti per l'emanazione di un provvedimento contigibile ed urgente a tutela della salute pubblica, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, disponendo la sospensione dei servizi di mensa scolastica negli Istituti Comprensivi "Casali del Manco 1" e "Casali del Manco 2" fino al 31 gennaio 2002, salvo ulteriori provvedimenti;

Visti gli art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000

ORDINA

dal 10.01.2022 a tutto il 31.01.2022, <u>la sospensione dei servizi di mensa scolastica negli Istituti Comprensivi "Casali del Manco 1" e "Casali del Manco 2"</u> e la ripresa degli stessi a partire dal 1 febbraio 2022, previo monitoraggio dei casi di contagio sull' intero territorio comunale.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e la trasmissione della presente ordinanza, a mezzo PEC a:

- Mencadora Srl Società esterna incaricata del servizio di mensa scolastica;
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Casali del Manco 1"
- Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo "Casali del Manco 2"
- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
- Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, Ambito Territoriale Provinciale di Cosenza;
- Prefettura UTG Cosenza;
- Dipartimento Tutela della Salute della Regione Calabria;
- Dipartimento di Prevenzione UOC igiene e Sanità Sede territoriale di Cosenza;
- Polizia Municipale di Casali del Manco;
- Stazione dei Carabinieri di Casali del Manco.

AVVERTE

che avverso la presente Ordinanza è ammessa proposizione di ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dall'adozione del presente provvedimento.

Casali del Manco, 07.01.2022.

IL SINDACO f.to Stanislao Martire